

REGOLAMENTO (CEE) N. 2726/88 DELLA COMMISSIONE

del 30 agosto 1988

che determina la quantità di patate necessaria per la fabbricazione di una tonnellata di fecola e il prezzo minimo da pagare per tale quantità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1008/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che stabilisce talune modalità del regime delle restituzioni alla produzione applicabile alla fecola di patate⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,visto il regolamento (CEE) n. 2225/88 del Consiglio, del 19 luglio 1988, che fissa, per la campagna cerealicola 1988/1989, il prezzo minimo delle patate che il fabbricante di fecola deve pagare al produttore di patate⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1008/86, il Consiglio fissa un prezzo minimo pagato dal fabbricante di fecola per il quantitativo di patate necessario alla fabbricazione di una tonnellata di fecola; che tale prezzo è stabilito in funzione dei quantitativi e del tenore di fecola delle patate effettivamente consegnate; che il regolamento (CEE) n. 2225/88 ha fissato il prezzo minimo in questione a 264,74 ECU per la campagna di commercializzazione dei cereali 1988/1989;

considerando che è necessario determinare il prezzo minimo esatto da pagare in conformità delle disposizioni di cui sopra;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il quantitativo di patate necessarie alla fabbricazione di una tonnellata di fecola e il prezzo minimo franco fabbrica che il fabbricante di fecola deve pagare, sono fissati in conformità dell'allegato.

2. Qualora il tenore di fecola delle patate sia calcolato con la bilancia di Reimann o la bilancia di Perow e corrisponda ad una cifra che compare, su due o tre linee nella seconda colonna dell'allegato, le tariffe applicabili sono quelle corrispondenti alla seconda o alla terza linea.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 2208/87 della Commissione⁽⁵⁾ è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 22.

⁽⁵⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 31.